Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 12 novembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1949.

Nomina del delegato italiano per la Cooperazione economica internazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Ritenuto che a seguito delle dimissioni presentate dall'on. dott. Roberto Tremelloni, occorre provvedere alla nomina del delegato italiano per la Cooperazione economica internazionale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 92;

Decreta:

L'on. prof. dott. Giuseppe Pella è nominato delegato italiano per la Cooperazione economica internazionale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1949
Registro Presidenza n. 30, foglio n. 341. FERRARI

(4438)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1949.

Concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Lemme.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926 in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda prodotta dal sig. Arturo Bertoldi nella sua qualità di fiduciario della delegazione provinciale di Alessandria del Consorzio tutela pesca nel Piemonte e Liguria, tendente ad ottenere in concessione a scopo di piscicoltura le acque del torrente Lemme dalle origini alla diga dello jutificio Bruzzo compresi gli affluenti rio Voltaggio e Pagarnino dallo sbocco al confine con la provincia di Alessandria; rio Acquagiunta dallo sbocco a km. 2 a monte della confluenza dei due rami in cui si divide; rio Acquastriata dallo sbocco a km. 2,500 verso monte; rio Lavazzeo delle Lavegge dallo sbocco a km. 3,500 verso monte; rio Morsone dallo sbocco a km. 1,500 a monte della strada che lo attraversa verso il Morsone. Le acque predette scorrono nei comuni di Fraconalto e Voltaggio;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Intendenza di finanza e dell'Ufficio del genio civile di Alessandria;

Presa visione della ricevuta n. 206, pos. 104545/576 del deposito di L. 9000 effettuato dal Consorzio tutela pesca nel Piemonte e Liguria l'8 novembre 1948 presso la Sezione della tesoreria provinciale di Alessandria, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione stipulato presso la Prefettura di Alessandria il 2 dicembre 1948 e l'annessa planimetria facente parte integrante dello stesso, nella quale la zona acque da riservare risulta chiaramente delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione a scopo di piscicoltura al Consorzio tutela pesca nel Piemonte e Liguria le acque del torrente Lemme dalle origini alla diga dello jutificio Bruzzo e rio Voltaggio, rio Pagarnino, rio Acquagiunta, rio Acquastriata, rio Lavazzeo delle Lavegge e rio Morsone scorrenti nel territorio dei comuni di Fraconalto e Voltaggio.

La concessione, che alla scadenza cesserà, di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 9000 (novemila) nonchè all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Alessandria è incaricato dell'esecuzione del decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 31 maggio 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 170. — GIORDANI

(4356)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1949.

Sostituzione di un membro supplente per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente modificazioni alla composizione e competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 23 ottobre 1948, con il quale si provvede alla nomina dei componenti del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del membro supplente dell'Istituto predetto in sostituzione del dott. Ettore D'Alessio, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Mario Danzi è nominato membro supplente per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in sostituzione del dott. Ettore D'Alessio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4414)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Elenco delle specialità medicinali per le quali è stato emesso il decreto di diniego di registrazione in data 14, 22, 23, 26, 27 e 28 settembre 1949.

Tetrajodoformina: Ditta Natali di Bologna (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Digestene: Ditta Lucchetti di Ferrara (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Opo-Plasma: Ditta L.I.R.C.A. di Milano (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Estratto gastrico Choay: Ditta S.I.M. di Milano (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Sincrine n. 11 Choay: Ditta S.I.M. di Milano (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

K 1 C: Ditta Alfa di Bologna (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Euzipol: Ditta U.T.I. di Milano (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Paratormon Vinces: Ditta Nardi & C. (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Ovo Wolff Ditta Nardi & C (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Partofisina Wolff Ditta Nardi & C. (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Epagastrina Wolff Ditta Nardi & C (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Epaferron Wolff Ditta Nardi & C legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Davitamon B Organon: Ditta Ravasini di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Antianemico C.O.B. Ditta Espansione Farmac. di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Betesan: Ditta Banchi e Moggi di Firenze (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Estrotale semplice Ditta Farber di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Itat B 1 Ist. Terapeutico Ligure di Genova (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Lutofar Ditta Archifar di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Vitamina B 1 Ditta O.T.I. di Parma (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Litiodo: Ditta Rodolirion di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Neurobrandt Ditta G. Manzoni di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Amino-Persinol-Cloridrico: Ditta Saba di Torino (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Bronchiofar Ditta Liuzzi Ercole di Palermo (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Antiartritico De Angelis: Ist. Farmac. Pugliese (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Artralgene: Ditta Remedia di Bologna (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Linz: Ditta Vitormonal di Cremona (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Lassativ I.F.I.: Industria Farmac Italiana di Alessandria (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Sanepar: Ditta Farnova di Novara (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Arsiod: Ditta Amati di Novara (legge 1° maggio 1941, numero 422, prodotto pari).

Fenavit Ditta Biofarmas di Napoli (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Sulvit Ditta C.I.F.A. di Torino art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Jodigen Ditta Claar di Napoli (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Normadon: Ditta Fimar di Roma (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

A M 7: Ditta Medici Domus di Milano (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Neurocardil: Ditta Angelini di Ancona (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Degosan gengivario: Ditta Trisorio di Napoli (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Antidiabetica: Ditta Cambursano di Torino (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Vitacord: Ditta Pollini di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

(4399)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di « exequatur ».

In data 24 settembre 1949, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Roberto Sparano, Console onorario del Principato di Monaco a Napoli.

(4421)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 230

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 novembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624 —	144,25
» Firenze	624 —	144,25
» Genova	623,50	144 —
» Milano	624,125	144,25
» Napoli	623,62	143,50
» Roma	624,125	144,50
» Torino	623,75	144 —
» Trieste	624 —	144,50
» Venezia	624 —	144 —

Media dei titoli del 12 novembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,40
Id. 3,50 % 1902	74,30
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	99,775
Redimibile 3,50 % 1934	76,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	96 —
Id. 5 % 1936	96,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,725
Id. 5 % convertiti 1951	100,075

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 12 novembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,12
1 franco svizzero	» 144,37

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 145 —	» franco svizzero

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di credito marinaro, società per azioni con sede in Genova, in amministrazione straordinaria.

Nella seduta tenuta il 27 ottobre 1949 dal Comitato di sorveglianza della Banca di credito marinaro, società per azioni con sede in Genova, in amministrazione straordinaria, il commendatore prof. dott. Francesco Cozzo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(4392)

Nomina o conferma dei presidenti di Casse comunali di credito agrario operanti in Sardegna

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

1. Il sig. Becciu Giovanni fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serrenti (Cagliari).
2. Il sig. Casula Luigi fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Soleminis (Cagliari).
3. Il sig. Piii Clemente fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaputzu (Cagliari).
4. Il sig. Meloni Salvatore fu Efisio Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Basilio (Cagliari).
5. Il sig. De Martis Antonio Maria fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mores (Sassari).
6. Il sig. Calvisi Ciriaco fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bitti (Nuoro).
7. Il sig. Loi Giuseppe fu Beniamino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seui (Nuoro).
8. Il sig. Spanu Giovanni di Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dorgali (Nuoro).
9. Il sig. Contu Patteri Antonio fu Priamo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ierzu (Nuoro).
10. Il sig. Cocco Giuseppe fu Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sinnai (Cagliari).
11. Il sig. Piga Domenico fu Giov. Efisio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Milis (Cagliari).
12. Il sig. Vargiu Perra Giuseppe fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dolianova (Cagliari).
13. Il sig. Deledda Salv. Angelo fu Damiano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Abbasanta (Cagliari).
14. Il sig. Ziulu Gavino fu Andrea è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aidomaggiore (Cagliari).
15. Il sig. Tore Antonio fu Gerolamo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Busachi (Cagliari).
16. Il sig. Putzu Giovanni di Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Domusdemaria (Cagliari).
17. Il sig. Casti Leone fu Mario è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Sperate (Cagliari).
18. Il sig. Deidda Luigi fu Leonardo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serramanna (Cagliari).
19. Il sig. Solinas Madau Francescangelo fu Salvatorangelo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Solarussa (Cagliari).
20. Il sig. Pirastu Antonio fu Raimondo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Usellus (Cagliari).
21. Il sig. Contu Massa Pietro fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Morgongiori (Cagliari).
22. Il sig. Gabrielli Alberto fu Gabriele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fluminimaggiore (Cagliari).
23. Il sig. Soru Virgilio fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Domusnovas (Cagliari).
24. Il sig. Furcas Nicolò fu Giov. Maria è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicolò Gerrei (Cagliari).
25. Il sig. Mereu Francesco di Giov. Andrea è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assemini (Cagliari).
26. Il sig. Luchesu Pietro fu Giov. Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seneghe (Cagliari).
27. Il sig. Cubadda Giuseppe di Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Narbolia (Cagliari).
28. Il sig. Pinna Maurizio fu Severino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ghilarza (Cagliari).
29. Il sig. Pilleri Mario fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Vito (Cagliari).
30. Il sig. Lampis Giuseppe fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monastir (Cagliari).
31. Il sig. Piga Ferdinando fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Armungia (Cagliari).
32. Il sig. Fenu Nicolino fu Nicolò è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carbonia (Cagliari).
33. Il sig. Sechi Salvatore fu Quirico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Banari (Sassari).
34. Il sig. Carta Tomaso Agostino fu Adorabile è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sedini (Sassari).
35. Il sig. Fancellu Battista fu Matteo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ossi (Sassari).
36. Il sig. Satta Matteo fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laerru (Sassari).
37. Il sig. Tala Giovanni fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittiri (Sassari).
38. Il dott. Delrio Giuseppe fu Pietro Paolo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giave (Sassari).
39. Il sig. Sanna Emanuele fu Basilio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bessude (Sassari).
40. Il sig. Budroni Antonio Luigi fu Angelo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chiaramonti (Sassari).
41. L'avv. Dore Nino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonnanaro (Sassari).
42. Il dott. Daddi Pietro fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mamoiada (Nuoro).
43. Il sig. Licheri Antonio fu Sebastiano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orgosolo (Nuoro).
44. Il sig. Congiu Sebastiano di Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seulo (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(4393)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a cinquanta posti di interprete di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1488;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 48561/12106.2.15.20/1.3.1 del 17 settembre 1949;
Vista la relazione n. P.A.G. 41.24.202/195751 in data 4 ottobre 1949 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a cinquanta posti di interprete di 3ª classe in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 5 ottobre 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1949
Registro Riscontro ferrovie n. 13, foglio n. 192. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di interprete di 3ª classe in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. - Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di un diploma di scuola media superiore, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

Al concorso sono ammesse anche le donne.

2. Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età.

La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle forrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età);

d) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Commissione regionale attestante il riconoscimento della suddetta qualifica.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato attestante la predetta qualità di partigiano combattente dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Prefetto della competente giurisdizione;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto h).

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata, quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale: solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso plego, facendo cenno, sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera l) che possono essere presentati prima delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti con l'indicazione della durata di tali servizi;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Anche il documento attestante il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I e II del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure che sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di interprete di 3ª classe in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

5. I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere aggiuntive (solo prova orale) o di dattilografia debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, i candidati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari statura non inferiore a m. 1,50, acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più quattro diottrie o meno cinque diottrie, purchè

la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie, campo visivo normale, percezione della voce afona a non meno di metri otto per orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

8. La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio d'amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere agli esami di lingue estere aggiuntive (solo prova orale) o di dattilografia, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. - Gli esami obbligatori saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

Agli esami facoltativi di lingue estere aggiuntive (solo prova orale) e di dattilografia, saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie.

11. - Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta . . .	punti 10
2ª prova scritta	» 10
prova orale	» 20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

di 6 punti per ciascuno delle lingue estere aggiuntive;

di 10 punti per la prova facoltativa di dattilografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative di lingue estere aggiuntive e di dattilografia soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. - La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) un sesto dei posti messi a concorso è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di avere riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui ai punti *a*) e *b*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia, ai cittadini deportati in territorio nemico, a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*), e *c*) non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i cittadini deportati in territorio nemico, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

8) i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra;

9) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

10) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti civili per fatti di guerra;

11) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

12) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

13) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

14) che abbiano appartenuto ai Reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 6.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, democratiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12), anche prima delle prove orali, come già si è detto al punto 3, lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, democratiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. I primi cinquanta della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli interpreti di 3ª classe in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo

servizio in prova, entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. - L'interprete di 3ª classe in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi cinquanta della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria, e fino al numero di cinquanta.

15. - Nell'atto in cui gli interpreti di 3ª classe in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. - Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 5 ottobre 1949

La Direzione generale.

Allegato *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte.

1ª prova:

dettato in lingua francese;

dettato in lingua inglese;

dettato in lingua tedesca o spagnola (a scelta del candidato);

componimento in lingua italiana, su tema di cultura generale, avente particolare riflesso su argomenti di carattere turistico e riguardante le principali linee di comunicazione.

Per questo tema saranno concesse quattro ore di tempo.

2ª prova:

tema di traduzione dall'italiano in francese;

tema di traduzione dall'italiano in inglese;

tema di traduzione dall'italiano in tedesco o in spagnolo (a scelta del candidato).

Per ciascuno di tali temi, per i quali è vietato l'uso del vocabolario, verranno concesse ai candidati due ore di tempo.

Prove orali.

Dimostrazione da parte del candidato, mediante conversazione, di saper perfettamente intendere e perfettamente esprimersi nelle lingue francese ed inglese, nonchè nell'altra lingua estera (tedesca o spagnola) per la quale venne sostenuto l'esame scritto.

Nozioni di geografia fisica, politica ed economica d'Italia, degli altri Stati d'Europa e delle principali parti del Mondo.

Vie di comunicazione e mezzi di trasporto.

Principali comunicazioni ferroviarie italiane ed europee. Stazioni di confine e relative comunicazioni internazionali.

Norme generali per la consultazione dell'orario ufficiale. Segni convenzionali ed abbreviazioni adoperate nei vari quadri. Tempo medio adottato per l'orario dei treni sulle ferrovie italiane e tavola comparativa dei tempi adottati per gli orari delle ferrovie estere.

Lettura dell'indice grafico allegato all'orario ufficiale e relativi quadri da consultare per la formazione degli itinerari.

Condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni. Carrozze dirette in servizio interno ed internazionale.

Prenotazione dei posti di 1ª e 2ª classe nella carrozza dei treni ordinari.

Servizi di carrozza-letti e di carrozza-ristorante.

Allegato *B*

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi). — Roma

Il sottoscritto . . presa conoscenza dell'avviso in data 5 ottobre 1949 per il concorso a cinquanta posti di interprete di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto accertamento sanitario da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, egli sarà ammesso a sostenere le prove scritte del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso) . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi agli esami facoltativi di dattilografia o di lingue estere aggiuntive, dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti: nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . posti di . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4396)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.